



**COMUNE DI QUATTRO CASTELLA**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 31 DEL 03-11-2017**

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 46 DEL 14 SETTEMBRE 1995 E NUOVA ORDINANZA PER DIVIETO DI CACCIA CON DEROGHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA IN UN'AREA COMPRESA TRA I CENTRI ABITATI DI MONTECAVOLO E PUIANELLO**

**IL SINDACO**

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 46 del 14 settembre 1995 con la quale si istituiva il divieto assoluto di sparo per tutelare la pubblica incolumità in un'area compresa tra i centri abitati di Montecavolo e Puianello e precisamente nel territorio delimitato da via Fermi, via Menozzi, via Marx, via don Pasquino Borghi, via Valentini, via Sberveglieri, via Venezia e via Donizzetti, con la sola possibilità di cattura della selvaggina in esubero a scopo di ripopolamento di altri territori;

VISTA la nota a firma del Comandante della Polizia Provinciale, ispettore capo Ferrari Lorenzo, in atti al n. 5107 del 19.05.2017, con cui a fronte delle problematiche emerse nel territorio provinciale nelle porzioni di territorio oggetto di ordinanze sindacali di divieto di caccia o, in alcuni casi, di divieto di sparo, di situazioni di inoperatività dei soggetti istituzionalmente preposti alle attività di pubblico interesse, quali la gestione ed il controllo delle popolazioni di fauna selvatica responsabili di danni alle attività produttive, agricole e zootecniche, o di altre problematiche legate alla sicurezza della circolazione stradale o alla sicurezza idraulica del territorio;

CONSIDERATA la necessità di rivedere il testo dell'ordinanza n. 46 del 14 settembre 1995, surrichiamata, al fine del perseguimento di ragioni di pubblico interesse quali la gestione ed il controllo della popolazione di fauna selvatica responsabile di danni alle attività produttive con particolare riferimento a quelle agricole e zootecniche, o di altre problematiche legate alla sicurezza della circolazione stradale o alla sicurezza idraulica del territorio, introducendo le seguenti deroghe al divieto assoluto di sparo:

- 1) le attività di controllo della fauna selvatica effettuate dai soggetti autorizzati in applicazione degli appositi piani approvati dalle autorità competenti;
- 2) le attività di cattura e traslocazione di esemplari attuate dagli organismi di gestione della fauna selvatica;

VISTA la legge nazionale n. 157/92 art. 19 comma 2 avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la legge regionale E.R. n.8/94 e successive modifiche;

VISTE le disposizioni attuative provinciali per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione;

VISTO l'art. 54 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli 36 e 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

**REVOCA**

La precedente ordinanza n. 46 del 14 settembre 1995;

**ORDINA**

E' VIETATA ogni forma di caccia per ragioni di pubblica incolumità e in conformità alla normativa vigente all'interno del territorio delimitato da via Fermi, via Menozzi, via Marx, via don Pasquino Borghi, via Valentini, via Sberveglieri, via Venezia e via Donizzetti, e meglio evidenziati nella piantina in allegato;

E' FATTA DEROGA PER:

-le attività di controllo della fauna selvatica effettuate dai soggetti autorizzati in applicazione degli appositi piani approvati dalle autorità competenti;

-le attività di cattura e traslocazione di esemplari attuate dagli organismi di gestione della fauna selvatica;

DI DARE INFORMAZIONE della presente ordinanza all'Ufficio Programmazione Faunistica della Provincia di Reggio Emilia, all'ACT RE 03, alle associazioni venatorie del territorio, alle Associazioni di categoria degli Agricoltori, alle Associazioni Ambientaliste, a tutte le Forze dell'Ordine, nonché alle Guardie Ecologiche della Provincia di Reggio Emilia per far osservare e rispettare la presente ordinanza.  
I confini verranno segnalati da apposite tabelle recanti la nuova dicitura.

#### RENDE NOTO

Ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i, che:

-contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione oppure in via straordinaria al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione;

-gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia della documentazione a fascicolo presso la Casa del Volontariato e dei servizi in via F.lli Cervi 4 a Montecavolo servizio Sport in orario d'ufficio previo pagamento delle relative spese.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
TAGLIAVINI ANDREA





---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2017 al 18-11-2017

Lì 03-11-2017

IL SINDACO  
TAGLIAVINI ANDREA

